REGOLAMENTO (CEE) N. 3677/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1983

che concede, per la campagna 1983/1984, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando che, per la campagna 1983/1984, è stata concessa, con regolamento (CEE) n. 3676/83 della Commissione [3], la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola ; che risulta così soddisfatta la condizione cui è subordinata, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79, la concessione della possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati ;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, per i contratti di magazzinaggio a lungo termine l'importo dell'aiuto può essere maggiorato sino al 20 % ; che, dati i gravi rischi cui vanno soggetti i mosti nel corso di una conservazione prolungata, è opportuno disporre un aumento del 20 % dell'aiuto di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2405/83 [5] ;

considerando che, per alleggerire durevolmente il mercato ed evitare nuove difficoltà allo scadere dei contratti di magazzinaggio a breve termine già conclusi, è opportuno autorizzare la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine per il prodotto che forma oggetto di un contratto di magazzinaggio a breve termine concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati è concessa nel periodo dal 16 dicembre 1983 al 15 febbraio 1984.

Articolo 2

Per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 1, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1059/83 è maggiorato del 20 %.

Articolo 3

A richiesta dell'interessato i contratti di magazzinaggio a breve termine conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono risolti per i quantitativi per i quali l'interessato abbia contemporaneamente concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine.

In tal caso, per i quantitativi per i quali è stato concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine, entro i limiti previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1059/83, il diritto all'aiuto per il magazzinaggio a breve termine rimane acquisito per il periodo durante il quale detti quantitativi formano oggetto di detto contratto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 1983.

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
[3] Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.
[5] GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione